


**Circolare n° 4/2016**

A TUTTI I SIGNORI CLIENTI  
LORO SEDI

Milano, 10 Marzo 2016

**Sommario**

<i>Notiziario mese di Marzo 2016</i> .....	<b>2</b>
<i>Principali scadenze dal 16 marzo al 15 aprile 2016</i> .....	<b>4</b>
<i>APPROFONDIMENTO 1 : Il Versamento del saldo IVA</i> .....	<b>7</b>
<i>APPROFONDIMENTO 2 : Regole di compilazione dello spesometro per l'anno 2015</i> .....	<b>8</b>
<i>APPROFONDIMENTO 3 : La tenuta "facoltativa" del Documento Programmatico sulla Sicurezza</i> .....	<b>11</b>
<i>APPROFONDIMENTO 4 : IMU e TASI - I chiarimenti sui comodati</i> .....	<b>13</b>



**Notiziario mese di Marzo 2016****DETRAZIONE 50% IRPEF****La sostituzione della caldaia dà diritto alla detrazione Irpef del 50% per il recupero edilizio degli edifici**

L'Agenzia delle entrate ha chiarito varie questioni interpretative in materia di imposte sui redditi riguardanti gli oneri deducibili e detraibili. Gli argomenti di più comune interesse sono senz'altro quelli relativi alle agevolazioni legate agli immobili. Al riguardo, una delle questioni ancora non chiarite era se potevano dare diritto al beneficio fiscale per l'acquisto dell'arredo (c.d. *bonus mobili*) anche le spese sostenute per le sostituzioni delle caldaie effettuate nell'ambito di lavori di ristrutturazione agevolati dalla detrazione Irpef del 50%. Sul punto, l'ufficio ricorda che gli interventi di manutenzione straordinaria su immobili abitativi, di cui all'articolo 16-bis, D.P.R. 917/1986, costituiscono anche il presupposto per l'accesso al *bonus mobili*. Sono interventi di manutenzione straordinaria quelli eseguiti sugli impianti tecnologici "diretti a sostituire componenti essenziali con altri che consentono di ottenere risparmi energetici rispetto alla situazione preesistente". Atteso che la sostituzione della caldaia costituisce un intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell'impianto di riscaldamento, essa si qualifica come una manutenzione straordinaria; pertanto, i contribuenti che la effettuano avranno il requisito per fruire della detrazione Irpef del 50% dei mobili e arredi acquistati per la stessa unità abitativa.

(Agenzia delle entrate, circolare n. 3, 02/03/2016)

**CARTELLE DI PAGAMENTO****Nuovo modello della cartella di pagamento relativa ai ruoli dell'Agenzia delle entrate**

Per i ruoli consegnati dall'Agenzia delle entrate all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2016 è stata approvata la nuova versione della cartella di pagamento: nello specifico i maggiori ritocchi hanno riguardato le avvertenze. Dopo la revisione della disciplina dell'istituto del reclamo-mediazione, la sezione "Presentazione del reclamo-mediazione e del ricorso" è diventata "Presentazione del ricorso". È stato eliminato, quindi, ogni riferimento alle norme precedenti che imponevano al contribuente di presentare, in via preliminare, un'istanza di reclamo-mediazione. Ora, per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, la presentazione del ricorso giurisdizionale produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa (articolo 17-bis, D.Lgs. 546/1992). Nel *restyling* trova anche posto il nuovo limite di valore della controversia entro il quale il contribuente può agire in giudizio senza l'assistenza tecnica di un difensore. Tale limite, infatti, è passato da 2.582,28 a 3.000 euro.

(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 27036, 19/02/2016)

**STUDI DI SETTORE****Pronte le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati rilevanti**

Sono state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, relativi al periodo d'imposta 2015, e dei controlli tra Unico 2016 e Gerico. Nel dettaglio, il provvedimento licenzia:

- nell'allegato 1, le specifiche tecniche per l'invio telematico dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli

studi di settore, che devono essere utilizzate sia dagli esercenti attività d'impresa o arti e professioni che provvedono in prima persona alla trasmissione sia dagli intermediari abilitati;

- nell'allegato 2, le specifiche tecniche per l'invio telematico dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri da parte degli esercenti arti e professioni che provvedono direttamente alla trasmissione o degli intermediari abilitati;
- nell'allegato 3, le specifiche tecniche per l'invio telematico dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri da parte degli esercenti attività d'impresa che provvedono direttamente alla trasmissione o degli intermediari abilitati;
- nell'allegato 4, i controlli tra Unico 2016 e i modelli degli studi di settore.

Il provvedimento dell'Agenzia delle entrate ha approvato le specifiche tecniche con quattro mesi di anticipo rispetto a quanto era accaduto per il periodo di imposta 2014 (Unico 2015).

**(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 24675, 15/02/2016)**

#### FABBRICATI CATEGORIA D

##### **Aggiornato il coefficiente per la determinazione del valore dei fabbricati D senza rendita**

Agli effetti dell'applicazione dell'Imu e della Tasi per il periodo di imposta 2016 sono stati pubblicati i coefficienti di aggiornamento per la determinazione del valore dei fabbricati D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e che sono contabilizzati separatamente nel bilancio delle stesse.

**(Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 29/02/2016)**



**Principali scadenze dal 16 marzo al 15 aprile 2016**

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti 16 marzo al 15 aprile 2016, con il commento dei termini di prossima scadenza.

*Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'art.7 D.L. n.70/11.*

*In primo piano vengono illustrate, se esistenti, le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime.*

**SCADENZE FISSE****Versamento delle ritenute alla fonte**

Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:

- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;
- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
- sui redditi di lavoro autonomo;
- sulle provvigioni;
- sui redditi di capitale;
- sui redditi diversi;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.

**Versamento ritenute da parte condomini**

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

**16  
marzo**

**Versamenti Iva mensili**

Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di febbraio, codice tributo 6002.

I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.

**Versamento dell'Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale**

Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2015, risultante dalla dichiarazione annuale, devono versare il conguaglio annuale dell'Iva utilizzando il codice tributo 6099.

La scadenza riguarda sia i contribuenti tenuti a presentare la dichiarazione in via autonoma sia gli altri contribuenti tenuti alla dichiarazione unificata. Per questi ultimi il versamento può essere effettuato anche entro il più lungo termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata, maggiorando gli importi da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese a decorrere dal 16 marzo.

	<p>Tutti i contribuenti (sia che presentino la dichiarazione in forma autonoma ovvero unificata) possono scegliere di pagare il saldo Iva ratealmente, versando la prima rata entro il 16 marzo, in tale ipotesi l'ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre.</p> <p><b>Versamento dei contributi Inps</b> Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di febbraio, relativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ai redditi di lavoro dipendente;</li><li>- ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto;</li><li>- ai compensi occasionali;</li><li>- ai rapporti di associazione in partecipazione.</li></ul> <p><b>Accise - Versamento imposta</b> Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici ad essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.</p> <p><b>Tassa annuale vidimazione libri sociali</b> Scade oggi, per le società di capitali, il termine per il versamento della tassa annuale vidimazione libri sociali. La misura dell'imposta è pari a 309,87 euro. Qualora l'entità del Capitale sociale esistente al 1° gennaio 2016 sia superiore a 516.456,90, l'imposta è dovuta nella misura di 516,46 euro. Il versamento deve essere effettuato mediante F24 utilizzando il codice tributo 7085 anno 2016.</p>
<b>17 marzo</b>	<p><b>Ravvedimento versamenti entro 30 giorni</b> Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 16 febbraio.</p>
<b>20 marzo</b>	<p><b>Presentazione dichiarazione periodica Conai</b> Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di febbraio da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.</p>
<b>25 marzo</b>	<p><b>Presentazione elenchi Intrastat mensili</b> Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente.</p>
<b>31 marzo</b>	<p><b>Presentazione elenchi Intra 12 mensili</b> Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di gennaio.</p> <p><b>Presentazione del modello Uniemens Individuale</b></p>

	<p>Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori a progetto e associati in partecipazione relativi al mese di febbraio.</p> <p><b>Modello Eas</b> Scade oggi il termine, per gli enti associativi obbligati a tale adempimento, per la trasmissione, attraverso invio telematico, del modello Eas.</p> <p><b>Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione</b> Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1.03.2016.</p> <p><b>Comunicazione di acquisto da operatori di San Marino</b> Scade oggi il termine, con riferimento al mese di febbraio, per la comunicazione in forma analitica delle operazioni con operatori san marinesi annotate sui registri Iva.</p>
<b>15 aprile</b>	<p><b>Registrazioni contabili</b> Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.</p> <p><b>Fatturazione differita</b> Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.</p> <p><b>Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche</b> Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.</p>

**APPROFONDIMENTO 1 : Il Versamento del saldo IVA**

Il termine di versamento del saldo Iva per l'anno 2015 dipende dalla modalità di presentazione della dichiarazione Iva 2016 che, come sappiamo, può avvenire:

- autonomamente (dichiarazione singola), ovvero
- in modo cumulativo (dichiarazione unificata).

Il versamento del saldo Iva del periodo di imposta 2015 va effettuato solo se l'importo dovuto è superiore a 10 euro.

**Dichiarazione Iva autonoma**

Nel caso di presentazione della dichiarazione Iva autonoma il saldo dovrà essere versato entro il 16 marzo 2016. Il versamento può avvenire sia in unica soluzione, interamente il 16 marzo 2016, oppure ratealmente con un massimo di 9 rate. Le rate successive scadranno il 16 di ogni mese a partire dal mese di aprile (fino al più al mese di novembre) e su di esse andranno applicati gli interessi nella misura dello 0,33% mensile.

**Dichiarazione Iva unificata**

Nel caso in cui la dichiarazione Iva venga presentata unitamente alla dichiarazione dei redditi nel modello Unico 2016, il saldo Iva dell'anno 2015 potrà essere versato:

- con le medesime modalità viste sopra per i soggetti che hanno presentato la dichiarazione singola, ovvero entro il 16/3 in unica soluzione o ratealmente;
- entro il 16/6, termine previsto per il versamento delle imposte risultanti dal mod. Unico 2016 (ovvero 18/7 con la maggiorazione dello 0,40%).

Anche il contribuente che sceglie di versare a giugno potrà farlo:

- in unica soluzione maggiorando quanto dovuto dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese intercorso tra il 16/3 e il 16/6 (ovvero 18/7);
- ratealmente, in tal caso oltre alla maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese intercorso tra il 16/3 e il 16/6 (ovvero 18/7), a ogni rata successiva alla prima si applicano interessi dello 0,33% mensile.

Il numero massimo di rate in tale caso è di 6, ovvero 5 se il primo versamento avviene il 18 luglio 2016. Sono fatte salve ulteriori ed eventuali proroghe dei termini ordinari di versamento (quali quelle disposte per coloro cui si applicano gli studi di settore negli ultimi anni). In tale caso anche le scadenze dei versamenti rateali dovranno essere rideterminate di conseguenza.

Riepiloghiamo quanto detto:

Versamento			
entro il 16 marzo 2016		entro il 16 giugno 2016	
<i>in unica soluzione</i>	per l'intero importo	<i>in unica soluzione</i>	per l'intero importo
<i>ratealmente</i>	in 9 rate, la prima il 16 marzo 2016 e le altre il 16 di ogni mese con interesse dello 0,33% mensile	<i>ratealmente</i>	in 5/6 rate, la prima il 16 giugno 2016 e le altre il 16 di ogni mese con interesse dello 0,33% mensile oltre all'interesse dello 0,40% per ogni mese dal 16 marzo 2016 al 16 giugno 2016

**Modalità di versamento**

Il versamento del saldo Iva dell'anno 2015 va effettuato con modello F24 utilizzando il codice 6099 per il tributo, 1668 per gli eventuali interessi e indicando quale anno di riferimento il 2015. Nel caso di versamento rateale va indicato anche il numero della rata che si sta versando. Si ricorda che nel caso di versamento in unica soluzione l'importo è arrotondato all'unità di euro, nel caso invece di rateizzazione l'importo va espresso al centesimo di euro.

Circolare informativa 4/2016 del 10 Marzo 2016 – Pag. 7 di 15  
(fonte : Euroconference Spa)

**APPROFONDIMENTO 2 : Regole di compilazione dello spesometro per l'anno 2015**

Dopo le deroghe concesse nei primi anni di applicazione dell'adempimento, si confermano anche con riferimento all'anno 2015 le regole di utilizzo e di compilazione del modello polivalente definito "Spesometro", entrate definitivamente a regime con l'adempimento dello scorso anno.

**Le nuove esclusioni dall'obbligo di presentazione dello "Spesometro"**

Oltre ad una sostanziale conferma delle regole di compilazione già seguite nel precedente adempimento, assume rilevanza da quest'anno una specifica ipotesi di esclusione prevista per taluni soggetti che provvedono alla comunicazione dei dati all'amministrazione finanziaria in virtù del nuovo obbligo di trasmissione telematica funzionale alla realizzazione del progetto "Dichiarazione precompilata".

Si tratta dell'invio al **sistema tessera sanitaria (STS) dei dati delle prestazioni sanitarie 2015**.

Con una specifica disposizione introdotta nella legge di Stabilità 2016 (la legge n.208/2015) viene apportata una modifica "temporanea" alla disciplina delle Spesometro tesa ad escludere dall'adempimento coloro che già provvedono alla trasmissione dei dati al Sistema tessera sanitaria.

In particolare il comma 953 del citato provvedimento aggiunge all'articolo 21, D.L. 78/2010 un nuovo comma 1-*quater* che prevede quanto segue:

*"Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, in via sperimentale, per l'anno 2016, l'obbligo di comunicare le operazioni di cui al comma 1 è escluso per coloro i quali trasmettono i dati al Sistema tessera sanitaria ai sensi dell'articolo 3, comma 3, D.Lgs. 175/2014".*

Pertanto, l'invio dei dati tramite il STS esonera il medico/odontoiatra/struttura sanitaria dalla comunicazione delle operazioni sanitarie esenti all'interno dello Spesometro. Va tuttavia segnalato che qualora il cliente, per ragioni di *privacy*, manifesti la propria opposizione all'acquisizione dei dati tramite il sistema STS, il medico/odontoiatra/struttura sanitaria dovranno comunque comunicare telematicamente tali prestazioni sanitarie all'Agenzia delle entrate nel modello di comunicazione polivalente (c.d. Spesometro).

Occorre poi evidenziare che con Decreto MEF datato 13 gennaio 2016 sono state introdotte nuove comunicazioni di dati all'anagrafe tributaria tutte funzionali al loro inserimento nella Dichiarazione Precompilata. Si tratta delle spese universitarie, delle spese funebri e delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per interventi volti alla riqualificazione energetica, per le quali in data 19 febbraio 2016 sono usciti i relativi provvedimenti contenenti le specifiche tecniche di trasmissione.

In relazione a tali ultimi adempimenti l'Agenzia delle entrate dovrà chiarire se la trasmissione dei dati all'anagrafe tributaria - al pari dei dati inviati al STS - comporterà in capo ai soggetti interessati l'esonero dall'obbligo di ulteriore inclusione nello Spesometro di prossima trasmissione.

**I diversi utilizzi dello "Spesometro"**

Oltre ad assolvere alla sua originaria funzione di elenco clienti/fornitori lo Spesometro:

- può (**facoltà**) essere utilizzato dagli operatori commerciali che svolgono attività di *leasing* finanziario e operativo, di locazione e/o di noleggio di autovetture, *caravan*, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili, al posto del tracciato *record* allegato al provvedimento del direttore dell'Agenzia del 21 novembre 2011. Nel caso, modalità e termini sono quelli dello spesometro;



- va (**obbligo**) utilizzato per la comunicazione delle operazioni di acquisto da operatori sammarinesi; in questo caso la comunicazione è trasmessa in modalità analitica entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione;
- va (**obbligo**) utilizzato per la comunicazione dei dati relativi alle operazioni, effettuate nei confronti di operatori residenti o domiciliati in Paesi *black list*;
- va (**obbligo**) utilizzato per comunicare le operazioni in contanti legate al turismo, effettuate dai soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter, D.P.R. 633/1972, nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, di importo pari o superiore a 1.000 euro.

Relativamente alla comunicazione delle operazioni da e verso operatori stabiliti in Paesi *black list* occorre altresì ricordare che il Decreto Semplificazioni (articolo 21, D.Lgs. 175/2014) ha modificato la normativa stabilendo che:

- la comunicazione debba essere inviata una volta l'anno e non mensilmente o trimestralmente;
- solo se l'importo complessivo annuale eccede la soglia di 10.000 euro anziché 500 euro.

Con il D.M. 12 febbraio 2014, è stata prevista l'uscita di San Marino dalla *black list*, pertanto, le operazioni effettuate dal 24 febbraio 2014 in poi, non devono essere ricomprese fra quelle da indicare nella comunicazione *black list* mentre il modello polivalente, deve essere presentato solo per gli acquisti effettuati da soggetti passivi italiani presso operatori economici di San Marino con pagamento Iva tramite autofattura. Per tale comunicazione, occorre effettuare una comunicazione analitica in quanto la comunicazione aggregata Spesometro 2016, non è consentita quando l'oggetto riguarda:

- acquisti effettuati da operatori di San Marino;
- acquisti e cessioni da e verso produttori agricoli esonerati ai sensi dell'ex articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972;
- acquisto di beni o prestazioni relativi al turismo.

### Le operazioni interessate

Si ricorda che le operazioni da indicare nel modello devono tenere conto delle importanti semplificazioni introdotte dall'articolo 2, comma 6, D.L. 16/2012 (che ha modificato l'originaria disposizione contenuta nell'articolo 21, D.L. 78/2010). Occorre quindi operare una prima importante distinzione tra:

- **operazioni per le quali vige obbligo di fatturazione:** in relazione alle quali:
  - non è più presente l'originaria soglia di 3.000 euro e quindi vanno spediti i dati di tutte le fatture emesse e ricevute, escludendo ogni valutazione in merito ai collegamenti tra le varie fatture emesse/ricevute (non sempre semplici da effettuare, soprattutto se chi gestisce la compilazione della comunicazione non conosce nei dettagli l'attività, come avviene nei casi di contabilità affidata al consulente);
  - la comunicazione viene resa in maniera cumulativa per ogni controparte economica (quindi evitando di dare i dettagli di ciascun documento, il che di certo evita complicazioni nella estrapolazione dei dati).
- **operazioni senza obbligo di fatturazione** per le quali invece rimane l'originaria soglia di monitoraggio (3.600 euro al lordo dell'Iva), il che porta a concentrare l'attenzione solo sulle operazioni veramente significative (escludendo da tale compito la stragrande maggioranza dei contribuenti).

Delicate valutazioni si sono poste in passato con riferimento alle operazioni fatturate volontariamente dal cedente/prestatore, cioè quelle per le quali non vi è un esplicito obbligo normativo in tal senso: si pensi al caso

del negoziante che potrebbe certificare tutte le proprie operazioni tramite scontrino/ricevuta fiscale ma che trova più comodo emettere le fatture per ogni operazione, senza che il cliente ne faccia esplicita richiesta.

In relazione a tali operazioni è consentito che l'annotazione sui registri Iva possa avvenire "confondendo" tali fatture nel totale dei corrispettivi di giornata, evidenziando unicamente gli estremi numerici dei documenti.

Sul punto il provvedimento direttoriale del 2 agosto 2013 al paragrafo 3.2. chiarisce che l'emissione della fattura, in sostituzione di altro idoneo documento fiscale, determina, comunque, l'obbligo di comunicazione dell'operazione anche se di importo inferiore alla soglia dei 3.600 euro al lordo dell'imposta sul valore aggiunto. Quindi ogni operazione certificata da fattura (salvo gli esoneri previsti), sia essa emessa per obbligo o volontariamente, va trattata alla stessa stregua.

Relativamente alla ipotesi sopra evidenziata, inoltre, il citato provvedimento 2 agosto 2013, al paragrafo 3.3 aveva concesso limitatamente agli anni 2012 e 2013, per motivi di semplificazione, che in fase di prima applicazione delle nuove disposizioni, i soggetti di cui agli articoli 22 (commercianti al minuto e assimilati) e 74-ter (agenzie di viaggio) del D.P.R. 633/1972, potevano comunicare le sole operazioni attive per le quali veniva emessa fattura, di importo unitario pari o superiore a euro tremilaseicento al lordo dell'imposta sul valore aggiunto. Tale facoltà è stata poi estesa anche all'anno 2014 con il comunicato stampa datato 31 marzo 2015 nel quale l'Agenzia delle entrate ha affermato che "*Dettaglianti e operatori turistici (articoli 22 e 74-ter, D.P.R. 633/1972) non devono comunicare le operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.000 euro, al netto dell'Iva, effettuate nel 2014. Una semplificazione che, ponendosi in continuità con quanto già stabilito per gli anni 2012 e 2013 (provvedimento del 2 agosto 2013), tiene conto delle difficoltà segnalate dagli operatori del settore*".

**N.B.**

Resta quindi da verificare se anche per l'anno 2015, l'Agenzia delle entrate disporrà tale semplificazione oppure se, per la prima volta, tali operazioni fatturate andranno comunicate a prescindere dall'importo e, pertanto, se non distintamente annotate sui registri Iva, dovranno essere estrapolate dal totale dei corrispettivi per essere inserite nel modello e trasmesse in via telematica.

### I termini di presentazione

Con riferimento ai termini di presentazione si evidenzia che il richiamato provvedimento datato 2 agosto 2013 ha differenziato il termine di presentazione dello Spesometro a seconda del regime di liquidazione ai fini Iva adottato dai contribuenti per l'annualità oggetto di comunicazione.

Le istruzioni attualmente disponibili sul sito dell'Agenzia delle entrate fanno riferimento all'invio delle "comunicazioni relative all'area e al periodo di riferimento, da effettuare entro la scadenza fissata dal provvedimento" e posto che il provvedimento 2 agosto 2013 al paragrafo 8.2 fa riferimento alle "comunicazioni relative al 2013 e successivi...", anche per l'anno 2015, come per il 2014, i soggetti tenuti all'adempimento dovranno trasmettere il modello:

- entro il 10 aprile 2016 se nel 2015 hanno effettuato liquidazioni Iva mensili;
- entro il 20 aprile 2016 se nel 2015 hanno effettuato liquidazioni Iva trimestrali.

Da ultimo vi è la scadenza del 30 aprile 2016 (ancora da confermare) per gli operatori finanziari che devono comunicare gli acquisti superiori a 3.600 euro pagati con *bancomat* o carte di credito.

**APPROFONDIMENTO 3 : La tenuta “facoltativa” del Documento Programmatico sulla Sicurezza**

In tema di adempimenti a carico dell'impresa e dello studio professionale, è necessario ricordare innanzitutto che il D.L. 5/2012 ha abrogato, a partire dal 10 febbraio 2012, l'obbligo di redigere il Documento Programmatico per la Sicurezza dei dati trattati (D.P.S.) - in forma ordinaria o abbreviata - ossia il documento che riassumeva tutte le procedure e misure di sicurezza predisposte dal Titolare del trattamento, che, fino a tale data, doveva essere predisposto ed aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno.

Il soggetto obbligato alla redazione e all'aggiornamento del D.P.S. era il titolare del trattamento di dati sensibili o giudiziari effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici. Con la semplificazione è venuto meno anche l'obbligo del Titolare del Trattamento dei Dati di riportare, all'interno della relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, l'annotazione relativa alla redazione o all'aggiornamento di tale documento.

**Le misure minime del Codice della Privacy ad oggi in vigore**

Restano a oggi vigenti le previsioni contenute negli articoli 33 e ss. del D.Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy) e, pertanto, le imprese devono continuare a disciplinare il trattamento dei dati nel rispetto delle misure minime di sicurezza.

Imprese, professionisti, enti privati e pubblici e, in generale, chi tratta dati personali (anche solo di tipo comune, non necessariamente dati sensibili o giudiziari) devono sempre strutturare le proprie organizzazioni al fine di rispettare le misure minime di sicurezza. Le norme introdotte nel nostro ordinamento dal D.Lgs. 196/2003 obbligano a diversi adempimenti, tra cui:

- la nomina del titolare del trattamento dei dati;
- la nomina dei responsabili del trattamento dei dati;
- la nomina degli incaricati al trattamento dei dati;
- la nomina dell'amministratore di sistema;
- il rilascio di apposita informativa sulle finalità e modalità di trattamento dei dati;
- preventiva richiesta del consenso al trattamento dei dati;
- la notificazione al Garante della Privacy, quando ricorra l'obbligo;
- l'adozione di idonee misure di sicurezza, per garantire che i dati personali vengano custoditi e controllati in modo da ridurre il rischio di sottrazione, alterazione, perdita degli stessi; accesso non autorizzato da parte di terzi agli ambienti in cui sono custoditi e trattamento di dati non consentito e non conforme a quanto normativamente previsto.

Resta a carico dei titolari del trattamento di dati l'obbligo di redazione di idonee informative (ai dipendenti e collaboratori; ai clienti ed ai fornitori; agli utenti del sito *web*; etc.), nonché la nomina degli incaricati al trattamento dei dati personali, ed eventualmente dei responsabili, con particolare attenzione ai casi di affidamento dati personali in *outsourcing*.

Qualora l'impresa si avvalga di amministratori di sistema, figure specificamente dedicate alla gestione dei sistemi informatici e della sicurezza, il titolare del trattamento dovrà innanzitutto valutare l'effettiva capacità ed affidabilità dei soggetti preposti, dovrà avvalersi di idonei sistemi di controllo (tramite appositi *software*) dell'attività posta in essere dagli amministratori medesimi, e infine verificare, con cadenza almeno annuale, il rispetto delle misure organizzative, tecniche e di sicurezza prescritte dalle Legge.

È bene, inoltre, evidenziare la necessità, per l'impresa, di porre in essere un'adeguata gestione della *privacy policy* del sito *web* aziendale, di adeguarsi alle disposizioni in materia di videosorveglianza e infine di attenersi ai numerosi disposti normativi per quanto riguarda i dipendenti, i collaboratori ed il luogo di lavoro.



Per i soggetti che erano obbligati *ex lege* alla tenuta del Documento Programmatico sulla Sicurezza fino al periodo di imposta 2011, si ritiene consigliabile procedere con l'aggiornamento entro il 31 marzo di ciascun anno del documento, di modo da verificare e rendicontare nel D.P.S. la corretta adozione delle misure minime di sicurezza obbligatorie ai sensi del Codice della *Privacy*.



**APPROFONDIMENTO 4 : IMU e TASI – I chiarimenti sui comodati**

La Legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) ha introdotto, con decorrenza dal 2016, la possibilità di computare una riduzione al 50% della base imponibile Imu e Tasi dovute in relazione agli immobili concessi in comodato ai familiari.

Tale agevolazione spetta per i fabbricati a destinazione abitativa non di lusso (ossia di categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9), se concessi in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (padre – figlio ovvero figlio – padre); la base imponibile viene ridotta al 50% sia per l'Imu che per la Tasi. Tale agevolazione è riconosciuta se:

- il comodatario (es: figlio destinatario dell'immobile) utilizza tale immobile quale propria abitazione principale;
- il comodante (es: padre proprietario dell'immobile) deve dimorare, nonché avere la residenza, in tale Comune;
- il comodante non deve possedere alcun altro immobile oltre a quello dato in comodato, a eccezione di quello che destina a propria abitazione principale (anche questo non di lusso);
- il contratto di comodato deve essere registrato, registrazione che deve avvenire con il pagamento dell'imposta di registro di 200 euro.

Con precedente informativa siamo già intervenuti per dare conto delle indicazioni contenute nella nota MEF pubblicata il 29 gennaio scorso (n.01/2016/CC b del 28 gennaio 2016) relativamente alle modalità di registrazione del contratto di locazione.

In questa sede riepiloghiamo i chiarimenti forniti dallo stesso Ministero con la successiva **risoluzione n.1/DF del 17 febbraio 2016**, completando l'analisi con le indicazioni offerte dall'Ifel (la fondazione studi dell'ANCI, l'Associazione dei Comuni Italiani).

**I chiarimenti del MEF**

Di seguito si propongono, in sintesi, le indicazioni fornite dal MEF circa l'applicazione dell'agevolazione in commento.


<b>Un solo immobile "abitativo"</b>	Come detto, il comodante può possedere oltre all'immobile dato in comodato, un solo altro immobile da adibire a propria abitazione principale. Sul punto il MEF osserva che tale limitazione riguarda solo i fabbricati a destinazione abitativa; il possesso di immobili diversi non è ostativo (fabbricati strumentali, terreni, aree fabbricabili, etc). Neppure il possesso di pertinenze è ostativo.
<b>Non rileva l'abitativo rurale "strumentale"</b>	Non è ostativo all'applicazione dell'agevolazione il possesso di un fabbricato abitativo considerato strumentale all'attività agricola: è il caso dell'abitazione utilizzata dai dipendenti dell'attività agricola ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, D.L. 557/1993.
<b>In caso di comproprietà, il possesso di altro immobile è ostativo solo per il possessore</b>	Nell'ipotesi in cui, ad esempio, due coniugi possiedano in comproprietà al 50% un immobile che viene concesso in comodato al figlio e il marito possiede un altro immobile a uso abitativo in un Comune diverso da quello del primo immobile, l'agevolazione in esame si applica solo con riferimento alla quota di possesso della moglie, nel caso in cui per quest'ultimo soggetto venga rispettata la condizione che prevede il possesso dell'unico immobile, presupposto che non si verifica, invece, nei

	confronti del marito, il quale dovrà quindi corrispondere l'imposta, per la propria quota di possesso, senza l'applicazione del beneficio in questione.
<b>In caso di comproprietà, il rapporto di parentela va verificato per il singolo contribuente</b>	Uno dei requisiti per fruire dell'agevolazione è che tra comodante e comodatario vi sia un rapporto di parentela di primo grado (padre/figlio o figlio/padre). Nel caso in cui l'immobile in comproprietà fra i coniugi è concesso in comodato ai genitori di uno di essi, allora l'agevolazione spetta al solo comproprietario per il quale è rispettato il vincolo di parentela richiesto dalla norma e cioè solo al figlio che concede l'immobile ai propri genitori, in ragione della quota di possesso.
<b>Pertinenze agevolate</b>	L'agevolazione si applica, oltre all'abitazione data in uso gratuito, anche alle pertinenze di questa, nel limite di una per ogni categoria catastale C/2, C/6 e C/7.
<b>TASI solo per il comodante</b>	Il comodatario, dovendo adibire ad abitazione principale l'immobile concesso in comodato, non deve versare Tasi in forza dell'esenzione introdotta dalla L. 208/2015. Per quanto riguarda il comodante, invece, se ricorrono tutte le condizioni richieste dalla norma di favore, egli si trova a versare la Tasi - una volta ridotta la base imponibile del 50% - nella percentuale stabilita dal Comune nel regolamento relativo all'anno 2015; nel caso in cui non sia stata determinata la predetta percentuale, il comodante è tenuto ad applicare la Tasi nella misura pari al 90% dell'ammontare complessivo del tributo.

### I chiarimenti dell'Ifel

<b>Nuda proprietà</b>	Secondo l'Ifel, siccome la norma vieta che il contribuente possieda altri immobili, non rilevano gli eventuali immobili relativamente ai quali il contribuente sia titolare della sola nuda proprietà; occorre aggiungere che non dovrebbero rilevare neppure gli immobili su cui grava un diritto di abitazione a favore di un terzo (in questo caso, il possessore ai fini Imu è appunto il terzo). Quando invece al contribuente spetta il diritto di abitazione su di un fabbricato altrui, questo rileva al fine del riconoscimento dell'agevolazione.
<b>Locazione</b>	Non costituisce causa ostativa all'agevolazione il fatto di essere utilizzatori in forza di contratto di locazione di fabbricati abitativi. Se il contribuente, oltre all'immobile dato in comodato, possiede un'altra abitazione dove non abita, perché abita in un appartamento preso in locazione, l'agevolazione non si applica.
<b>Fabbricati inagibili</b>	Secondo l'Ifel, il possesso di immobili abitativi, in aggiunta a quello dato in comodato e alla propria abitazione principale è sempre ostativo, anche se tali fabbricati abitativi aggiuntivi sono inagibili.
<b>Comodati "incrociati"</b>	In situazione di comproprietà fra più soggetti di un immobile, il conferimento del godimento dell'intero bene ad uno solo non dovrebbe essere qualificabile come comodato, in quanto uno dei due utilizza il bene in quanto comproprietario e non comodatario. In altri termini non si realizza appieno lo schema legale del contratto di comodato, come ad esempio l'obbligo di restituzione del bene. Quindi, tali comodati non possono considerarsi agevolati ai fini Imu/Tasi.

<b>Registrazione tardiva</b>	L'Iefl si occupa anche del caso delle registrazioni tardive (quindi oltre il 1 marzo scorso), con ravvedimento, per i contratti verbali già in corso al 1 gennaio 2016: tale contratto dovrebbe avere comunque efficacia per l'agevolazione Imu sin dalla data della sottoscrizione, comprovata dalla residenza anagrafica, e non dalla data di registrazione.
<b>Previsioni agevolative regolamentari</b>	La Legge di Stabilità 2016, introducendo la riduzione al 50% dell'Imu e della Tasi in caso di comodato, elimina la possibilità per il Comune di introdurre nel proprio regolamento una assimilazione all'abitazione principale (con conseguente esenzione). Se, invece, il Comune aveva previsto nel 2015 un'aliquota agevolata, questa continuerà ad applicarsi con le regole comunali (il Comune non può eliminarla) e si cumulerà (eventualmente, al rispetto dei requisiti) con la riduzione statale al 50%.
<b>AIRE</b>	Se il contribuente residente all'estero e iscritto all'Aire possiede in Italia un immobile ulteriore rispetto a quello dato in comodato, anche se quest'ultimo viene considerato ai fini Imu assimilato all'abitazione principale, non è possibile applicare al riduzione al 50% a quello dato in uso gratuito.
<b>Quota in altro immobile</b>	Il possesso di una quota di partecipazione in un altro immobile abitativo è sempre ostativa, anche se detta quota è molto ridotta, come nel caso di una quota millesimale di possesso sull'abitazione utilizzata dal portiere.



Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  
Distinti saluti.

Luca Galassi